



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

OGGETTO :INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 6.3 DELLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE ALLEGATA AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 ART. 13 COMMA 14 BIS

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove**, del mese di **Luglio**, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X		
GALLI REMO	CONSIGLIERE	X		
GALLI ROMINA	CONSIGLIERE	X		
GALLI ALESSIA	CONSIGLIERE	X		
PEDRANA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X		
TODESCHI SAMANTHA	CONSIGLIERE	X		
ZINI MARCO	CONSIGLIERE	X		
ZINI LUCIO	CONSIGLIERE	X		
GALLI FEDERICO	CONSIGLIERE	X		
Totale		9	0	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2019

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 6.3 DELLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE ALLEGATA AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 ART. 13 COMMA 14 BIS .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- con la Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 è stato introdotto il Piano di Governo del Territorio quale nuovo strumento di pianificazione comunale;
- conseguentemente il Comune di Livigno ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 19.06.2013 divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL serie n°1 del 02.01.2014 e successive varianti:
 - I° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Comune di Livigno, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 18.05.2016 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.26 del 29.06.2016;
 - II° variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano del Comune di Livigno approvata con Deliberazione di C.C. n. 77 del 25.10.2017 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.27 del 04.07.2018;

PRESO ATTO delle problematiche emerse in sede di applicazione della normativa urbanistica alle pratiche edilizie, ed in particolare dell'interpretazione da dare all'Art.6, comma 1, punto 6.3 "Superficie lorda di pavimento (SLP)" ultimo capoverso del Piano delle Regole che recita "*Ai fini del computo della SLP si applica quanto stabilito dalla L.R.20.4.1995, n.26, e successive modificazioni, ove ne ricorrano le condizioni. Sono, altresì, escluse dal calcolo della SLP le superficie delle serre bioclimatiche, realizzate sui prospetti sud degli edifici, in applicazione dell'art.4 della L.R.21.12.2004, n.39*".

RILEVATO infatti che l'ultima parte del punto sopracitato riferita alle serre bioclimatiche, non risulta sufficientemente chiara e che non sono indicati parametri edilizi che permettano una corretta applicazione della norma stessa;

VISTO l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. che recita testualmente: "*I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)*";

RITENUTO quindi opportuno predisporre un'interpretazione autentica della normativa richiamata, al fine di fornire un'applicazione della normativa medesima in forma omogenea nel territorio comunale permettendo ai Tecnici ed ai Cittadini di avere un chiaro riferimento normativo al riguardo

VISTO l'importanza che la norma riveste anche in considerazione che la normativa regionale di riferimento consente l'esclusione delle serre bioclimatica dal calcolo del volume.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco: “Questa è un’interpretazione autentica delle norme di Piano che riguardano sostanzialmente delle precisazioni per quanto riguarda l’articolo che prevede la realizzazione delle serre bio-climatiche, considerato che, non essendo chiara la norma all’interno del Piano, si è deciso di procedere con questa interpretazione per precisare quali sono le possibilità all’interno di questa norma, quindi la realizzazione delle serre con delle limitazioni rispetto a certe proposte che a volte arrivano in Ufficio. Questo per dare la possibilità all’Ufficio Urbanistica di procedere con chiarezza sulle proprie scelte. Quindi si propone la presente interpretazione: *“Ai fini del computo della superficie lorda si applica quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26 del 1995 e successive modifiche, ove ne ricorrano le condizioni. Sono, altresì, escluse dal calcolo della SLP le superficie delle serre bioclimatiche, realizzate sui prospetti sud degli edifici, in applicazione dell’art.4 della L.R.21.12.2004, n.39”, purché rispettino i seguenti parametri: essere integrate nell’organismo edilizio ed avere una profondità non superiore a 1,5 metri; avere una superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui sono collegate; avere una superficie massima non superiore a mq 60; garantire una riduzione pari ad almeno il 10% dell’indice di fabbisogno dell’energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la riduzione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui sono integrate e siano, di conseguenza rispettati i requisiti di cui al punto 7 della D.G.R. 8745/2008; la serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili ed apposite aperture per evitare il surriscaldamento estivo; la serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento; la superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.”*

Con voti 9 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 9 i presenti dei quali 9 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, l’interpretazione autentica della norma di cui all’Art.6, comma 1, punto 6.3 “Superficie lorda di pavimento (SLP)” del Piano delle Regole, riformulando l’ultimo capoverso come segue:

Ai fini del computo della SLP si applica quanto stabilito dalla L.R.20.4.1995, n.26, e successive modificazioni, ove ne ricorrano le condizioni.

Sono, altresì, escluse dal calcolo della SLP le superficie delle serre bioclimatiche, realizzate sui prospetti sud degli edifici, in applicazione dell’art.4 della L.R.21.12.2004, n.39 a condizione che rispettino i seguenti parametri edilizi:

- *Essere integrate nell’organismo edilizio ed avere una profondità non superiore a 1,5 metri;*
- *Avere una superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui sono collegate;*
- *Avere una superficie massima non superiore a mq 60;*
- *Garantire una riduzione pari ad almeno il 10% dell’indice di fabbisogno dell’energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la riduzione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui sono integrate e siano, di conseguenza rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;*
- *la serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili ed apposite aperture per evitare il surriscaldamento estivo;*
- *la serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;*
- *la superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.*

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere agli adempimenti conseguenti la presente deliberazione per l’efficacia dei contenuti degli atti sopra menzionati ex art. 13 comma 14 bis, 2° periodo LR 12/2005;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;

DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 con voti 9 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 9 i presenti dei quali 9 i votanti e 0 gli astenuti, al fine di avere fin da subito un riferimento normativo chiaro in tema di serre bioclimatiche.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini